



**REGOLAMENTO
AZIENDALE IN MATERIA
DI VIDEOSORVEGLIANZA**



Regolamento Aziendale in materia di Videosorveglianza

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - TERMINI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 4 - FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 5 - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

ARTICOLO 6 - UBICAZIONE E SEGNALETICA

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIA E MODALITA' DI RIPRESA

ARTICOLO 8 - CONSERVAZIONE DEI DATI

ARTICOLO 9 - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI

ARTICOLO 10 - TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI (NEI LUOGHI DI LAVORO)

ARTICOLO 11 - TUTELA ALLA RISERVATEZZA NEI LUOGHI DI CURA

ARTICOLO 12 - ACCESSO AI DATI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

ARTICOLO 13 - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 14 - TITOLARE, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI

ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

ARTICOLO 16 - MISURE DI TUTELA E MONITORAGGIO

ARTICOLO 17 - TUTELA DEI LAVORATORI e TUTELA ALLA RISERVATEZZA

ARTICOLO 18 - INFORMATIVA

ARTICOLO 19 - INOSSERVANZE E SANZIONI

ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTI

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22 - ALLEGATI

PREMESSA

La sicurezza nei luoghi di lavoro, della salute delle persone che vi operano e della protezione dei beni materiali rappresenta un obiettivo primario per la nostra Azienda Sanitaria Locale.

I sistemi di videosorveglianza costituiscono uno strumento essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro, prevenendo atti illeciti e assicurando una maggiore protezione del patrimonio aziendale e delle persone.

Tuttavia, l'utilizzo di tali sistemi richiede un'attenta gestione dei dati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, di diritti individuali e di diritto del lavoro, per garantire un equilibrio tra la tutela della sicurezza e la salvaguardia delle libertà delle persone coinvolte.

La legge regionale 24/2020 ha riformato il sistema sanitario regionale, prevedendo dal 1.1.2022 la liquidazione di ATS Sardegna e la contestuale costituzione di otto aziende sociosanitarie locali (ASL). Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25/11/2021, è stata istituita l'Azienda Socio-Sanitaria locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 è stato adottato l'Atto aziendale della ASL n.1 di Sassari

Pertanto, in questo contesto, si ritiene necessario provvedere all'aggiornamento del Regolamento aziendale ATS sulla videosorveglianza.

Alla luce delle riforme sanitarie e dei nuovi assetti normativi e organizzativi l'adeguamento del regolamento ATS risulta dunque essenziale per allinearsi alle vigenti disposizioni legislative e per garantire una gestione conforme e sicura delle informazioni raccolte attraverso sistemi di videosorveglianza in un quadro normativo in continua evoluzione.

L'attività di videosorveglianza avviene in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente al trattamento dei dati personali, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy (precisamente dal GDPR 2016/679, dal Codice privacy 196/2003 così come novellato dal decreto legislativo 101/2018, nonché dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante Privacy in data 08.04.2010).

Questo nuovo regolamento, in continuità con il precedente, si propone di fornire linee guida chiare e dettagliate riguardo alla installazione, alla gestione e all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza all'interno della nostra Azienda, garantendo così la piena conformità alle normative vigenti in materia di Privacy, tutela dei diritti individuali e di diritto del lavoro.

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati sia all'interno che all'esterno della ASL n.1 di Sassari (**Allegato A**). Si espongono di seguito



i principi, le regole e le prescrizioni che saranno adottate al fine di dare attuazione al presente Regolamento aziendale sulla Videosorveglianza in conformità alle disposizioni dettate a tutela dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti norme dettate dallo Statuto dei lavoratori e in tema di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 2

TERMINI E DEFINIZIONI

All'interno del Regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

1. *Dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. *Trattamento*: Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
3. *Titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
5. *Interessato*: La persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali trattati.
6. *Responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
7. *DPO (Responsabile della Protezione dei Dati)*: La figura designata dal titolare del trattamento che ha il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento sulla Protezione dei Dati (GDPR) all'interno dell'organizzazione e di fungere da punto di contatto per gli interessati e per l'Autorità Garante.
8. *Legittimo interesse*: Motivo per cui i dati possono essere trattati, basato su necessità aziendale o di sicurezza, a condizione che non prevalgano i diritti degli interessati.
9. *Informativa*: Documento che informa gli interessati sul trattamento dei loro dati personali, specificando le finalità, i diritti e le modalità di accesso.
10. *Videosorveglianza*: Sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su Supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;



11. *Videocontrollo*: Sistema o dispositivo che permette unicamente la visione in tempo reale di aree o zone limitate.

Nel presente regolamento il termine generico "*Videosorveglianza*" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le tipologie di attività.

11. *Conservazione dei dati*: L'operazione che consente la memorizzazione delle registrazioni video acquisite tramite il sistema di videosorveglianza per un determinato periodo di tempo, stabilito in conformità con il principio di limitazione della conservazione.

12. *Autorità Garante*: L'Autorità indipendente con compito di vigilare su applicazione normativa in materia di protezione di dati personali. In Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- art. 4 dello Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131), modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 ("Jobs Act" - Legge delega n. 183/2014) ed integrato dal D.Lgs. n. 185/2016;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Regolamento UE in materia di privacy n. 679 del 18 aprile 2016;
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che modifica e integra il Codice Privacy n. 196/2003;
- Circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018;
- Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori".

ARTICOLO 4

FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità, delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.



I sistemi di videosorveglianza sono instaurati esclusivamente per:

1. Tutelare la sicurezza delle persone che visitano o frequentano ad ogni titolo gli ambienti delle strutture aziendali (utenti, lavoratori, pazienti, etc.).
2. Prevenire e contrastare atti illeciti, furti, danneggiamenti e intrusioni.
3. Proteggere il patrimonio aziendale e le infrastrutture critiche.
4. Monitorare situazioni di emergenza, incidenti o altri eventi rilevanti per la sicurezza.
5. Perseguire le finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. controllo per monitoraggio pazienti).

L'implementazione di sistemi di videosorveglianza da parte dell'Azienda è un'iniziativa volta a garantire la sicurezza e la salvaguardia dei beni e delle persone.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità della persona.

ARTICOLO 5

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati tramite videosorveglianza si fonda su:

1. L'adempimento di un obbligo legale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. L'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
3. Il legittimo interesse del titolare del trattamento a proteggere beni e persone.

ARTICOLO 6

UBICAZIONE E SEGNALETICA

Le telecamere di videosorveglianza sono installate in aree strategiche, sia interne che esterne, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone (**Allegato A**).

La presenza dei dispositivi è segnalata in modo chiaro e visibile mediante segnaletica conforme alla normativa vigente (**Allegato B**).

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nelle scelte di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti le finalità specifiche per cui sono stati acquisiti.

ARTICOLO 7

TIPOLOGIA E MODALITA' DI RIPRESA

La tipologia di Videosorveglianza effettuata si distingue in:

- Videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)



- Videosorveglianza con registrazione di immagini.

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile immagini dettagliate o dettagli non rilevanti (**Allegato A**).

I dati acquisiti (immagini e video) sono trattati con strumenti elettronici e sono conservati in formato digitale in sistemi protetti.

L'accesso ai dati è limitato al personale autorizzato e avviene unicamente per le finalità indicate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 8

CONSERVAZIONE DEI DATI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità; le registrazioni sono conservate al massimo per le 48 ore successive alla rilevazione nello stesso luogo della registrazione. Scaduto tale termine il sistema provvederà alla cancellazione delle immagini, fatti salvi i casi di differimento del termine derivante da festività o chiusura degli uffici o servizi per cui il termine viene fissato in 72 ore.

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i 7 giorni.

Tale limite potrà essere superato solo su richieste investigative dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria.

Nei casi in cui si intenda procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

ARTICOLO 9

MISURE DI SICUREZZA DEI DATI

Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, prevedendo accessi non autorizzati, perdite, modifiche o divulgazioni non consentite dei dati acquisiti.

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Responsabile e agli Autorizzati nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.



I supporti hardware contenenti le immagini soggette a conservazione verranno riposti in luoghi adeguati e sicuri.

E' vietato inviare filmati videoregistrati, tramite file zippato o tramite whatsapp o email.

La cancellazione delle immagini è stata programmata in modalità automatica attraverso sovrascrittura, sul supporto di acquisizione secondo le tempistiche di cui all'art. 8, ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

In generale, il Titolare del trattamento adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire i diritti e le libertà dei soggetti interessati, in ossequio a quanto previsto ex art. 32 del GDPR ("Sicurezza del trattamento").

In caso di violazione dei dati personali derivanti dal trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, in conformità agli artt. 33 e 34 del GDPR, si applicano le disposizioni di cui all'**Allegato (C)** al presente regolamento inerente il *Piano di gestione delle violazioni dei dati personali nel sistema di videosorveglianza (Data Breach)*.

ARTICOLO 10

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI (NEI LUOGHI DI LAVORO)

La videosorveglianza deve essere gestita con attenzione per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti devono essere rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della Legge 300/70.

L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata, come espresso in premessa, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla tutela e all'incolumità degli utenti, dei lavoratori nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, al fine di prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali.

L'Azienda esclude tassativamente la finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nessuna telecamera sarà infatti posizionata allo scopo esclusivo di controllo dei dipendenti e pertanto la gestione degli impianti avverrà nel rispetto delle regole del Garante e ai soli fini di sicurezza e tutela degli operatori, degli utenti nonché del patrimonio aziendale.



Le telecamere non sono posizionate direttamente sul lavoratore, fatto salvo quanto precisato nella circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018: "L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale") di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

ARTICOLO 11

TUTELA ALLA RISERVATEZZA NEI LUOGHI DI CURA

Considerata la natura delicata dei dati trattati, l'installazione e l'impiego degli impianti di ripresa nei luoghi di cura devono garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Il controllo degli ambienti sanitari e il monitoraggio dei pazienti ricoverati devono essere limitati ai casi di comprovata necessità, derivanti da specifiche esigenze di cura e protezione della salute degli interessati.

Devono essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela alla riservatezza anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.

In caso di ricoveri in reparti dove non è permesso l'accesso ai familiari, devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione delle immagini solo del proprio congiunto o conoscente, garantendo così la privacy degli altri pazienti.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono comunque essere diffuse. In tale ottica va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (come ad esempio sedute di psicoterapia o riprese di interventi chirurgici).

ARTICOLO 12

ACCESSO AI DATI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, da parte dell'interessato alle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza, può avvenire, entro il periodo di conservazione indicato all'art. 8 del presente regolamento, in ottemperanza alle finalità esplicitate dal medesimo mediante un'istanza motivata in forma scritta indirizzata alla mail aziendale: privacy.fits@aslsassari.it.

Pertanto, in relazione alla finalità di cui all'articolo 4 comma 1 del presente, il soggetto interessato può esercitare il proprio diritto all'accesso presentando richiesta all'Ufficio Privacy della S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie che su delega del Titolare gestirà il processo di richiesta secondo



quanto stabilito dalla "Procedura di gestione dell'esercizio dei diritti dell'interessato" in conformità al Regolamento UE 679/2016. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, la cancellazione o la limitazione del trattamento, secondo le modalità previste dal GDPR.

Con riferimento alle immagini registrate, non è tuttavia in concreto esercitabile il diritto di rettifica dei dati personali in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, poiché si tratta di immagini riprese in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Questa procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per fini istituzionali, previo rilascio di richiesta scritta.

ARTICOLO 13

PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione/modifica/sostituzione/manutenzione di impianti di videosorveglianza sono effettuati su autorizzazione della S.C. "*Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie*" all'uopo delegata dal Titolare del trattamento che si avvale della cooperazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini e delle funzioni della SC Infrastrutture e Rete Dati di ARES Sardegna in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 24/2020, così come integrata e modificata dalla legge regionale n. 8/2025.

E' responsabilità del Direttore della S.C. "*Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie*" curare la conformità degli impianti e delle misure di sicurezza, direttamente o previa attestazione dell'appaltatore in caso di realizzazione in appalto, anche per il tramite della SC Infrastrutture e Rete Dati di ARES Sardegna.

Le installazioni devono essere richieste alla Struttura sopra citata dai Direttori di S.C. e SSD a firma congiunta con il Direttore del Dipartimento afferente o il Direttore dell'Organizzazione Aziendale Sovraordinata in relazione a motivate esigenze.

L'implementazione dell'intervento richiesto dovrà essere conforme all'iter autorizzativo descritto di seguito nel presente articolo.

Il Direttore della S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie valuterà la congruità e la necessità di installazione dell'impianto avvalendosi, ove opportuno, della collaborazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini e delle funzioni della S.C. Infrastrutture e Rete Dati di ARES Sardegna conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 24/2020.

Se l'intervento richiesto è conforme alle disposizioni del presente Regolamento e non richiede modifiche sostanziali rispetto a quanto già approvato, non è necessaria un'ulteriore validazione del



DPO né la redazione di una nuova DPIA in quanto il quadro di riferimento rimane invariato e l'intervento rientra nelle valutazioni già effettuate.

In tali condizioni non è necessario neppure avere autorizzazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori per il tramite delle Delegazioni trattanti. Pertanto, nel caso in cui l'installazione rispetti tutti i parametri indicati dal presente Regolamento, non sarà necessaria una nuova convocazione delle stesse. Tuttavia, sarà garantita la comunicazione formale delle attività svolte e delle informazioni pertinenti alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso contrario, qualora l'intervento introduca modifiche significative, sarà necessaria una nuova approvazione da parte del DPO che potrà ritenere opportuna un ulteriore DPIA al fine di garantire che tutti i potenziali nuovi impatti sulla Privacy siano adeguatamente valutati e mitigati e si dovrà ottenere l'autorizzazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori per il tramite delle Delegazioni trattanti.

In via del tutto eccezionale, a fronte di gravi reati tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto di reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento potrà richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione per l'installazione di sistemi non riconoscibili e il cui funzionamento e collocazione rimangano strettamente riservati.

ARTICOLO 14

TITOLARE, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ESOGETTI AUTORIZZATI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza è la ASL n. 1 di Sassari, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.

Il Titolare ai sensi dell'art. 2 quaterdieces del D.Lg. 196/2003 e s.m.i. affida, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, al Direttore della S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie, in qualità di designato, i compiti e le funzioni, comprese le relative attività, connessi al trattamento dei dati personali di seguito indicati: installazione, configurazione, profilo di autorizzazione, manutenzione degli apparati di videosorveglianza e gestione dei dati, avvalendosi della collaborazione degli "Autorizzati".

Il Designato, ovvero il Direttore della S.C. "Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie" dovrà inoltre attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di

- Identificare per iscritto gli Autorizzati anche ai fini dell'inserimento dei relativi all'interno del Registro dei Trattamenti, dando loro idonee istruzioni;
- Informare prontamente il titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali;
- Provvedere agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante, rendendosi disponibile a collaborare sia con il Titolare che con il Garante;
- Vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- Adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti Autorizzati;



- Evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità giudiziaria;
- Vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati;

Il Designato individua nominativamente, con atto scritto, i soggetti "Autorizzati", i quali operano sotto la sua diretta autorità, sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad autorizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il Designato procederà ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini da coloro che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, cancellare, modificare l'angolo della visuale, lo zoom).

Gli Autorizzati sono tenuti a:

- Rispettare le direttive impartite dall'interessato
- Supervisionare l'integrità dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- Evitare la diffusione dei dati oggetto del trattamento;
- Trattare i dati di cui vengono a conoscenza secondo liceità e correttezza;
- Accedere ai dati oggetto del trattamento solo su autorizzazione del Designato, tracciando l'accesso;
- Mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni di trattamento;
- Segnalare al Designato eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice Privacy.

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, che tratti i dati in nome e per conto dell'ASL di Sassari n. 1, si provvederà a nominare la stessa quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Il Direttore della S.C. "Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie" custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate alle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e finalità, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione; tali elenchi dovranno essere disponibili all'Autorità Garante e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza e di ispezione.

Il Direttore della S.C. "Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie" designa nominativamente e con atto scritto un soggetto autorizzato con funzioni di Coordinatore e suo Sostituto e altri soggetti Autorizzati.

L'Autorizzato con funzioni di coordinamento o suo Sostituto è tenuto a:



- Rispettare i dettami già esplicitati per gli incaricati designati dal Responsabile della Struttura,
- Garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera del personale non autorizzato;
- Garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con eccezione del caso in cui ci si avvalga di Ditta esterna, quale Responsabile del Trattamento;
- Garantire che le apparecchiature di registrazione siano custodite in luoghi protetti e non siano accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuabili e tracciabili,
- Coordinare le attività di incaricati tecnici e disporre in modo esclusivo gli interventi degli stessi;
- Garantire la programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo le regole citate;
- Accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

Gli Autorizzati Tecnici su mandato del coordinatore sono tenuti ad accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

La S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini e la SC Infrastrutture e Rete Dati di ARES Sardegna collaborano, per quanto di competenza ed ove necessario, nel rispetto delle funzioni previste dalla Legge regionale 24/2020, con il Direttore della S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie, nel rispetto delle funzioni previste dalla legge regionale 24/2020, in merito a:

- Gestione degli elenchi delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza;
- Progettazione, acquisizione, installazione, verifica e collaudo degli appalti di videosorveglianza da dislocare nelle strutture della ASL n. 1 di Sassari;
- Gestione operativa degli apparati di videosorveglianza dislocati nelle strutture ASL;

ARTICOLO 15

ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Titolare o il Delegato (individuato ogniqualvolta dal Titolare stesso) provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata alla S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie.



ARTICOLO 16

MISURE DI TUTELA E MONITORAGGIO

L' Azienda ASL n. 1 di Sassari, per il tramite delle sue articolazioni, effettua periodicamente verifiche sulla conformità del sistema di videosorveglianza rispetto alle normative vigenti e al presente Regolamento, adottando eventuali misure correttive o migliorative.

Nello specifico la S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie è incaricata di effettuare la verifica di primo livello sull'attività di videosorveglianza, assicurandosi che le procedure siano conformi alle normative vigenti in materia di Privacy, di diritto del lavoro e di standard di sicurezza.

Contestualmente la Direzione Amministrativa svolge un controllo di secondo livello, sull'attività della S.C. Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie, valutando l'adeguatezza e l'efficacia delle operazioni condotte, oltre a garantire la correttezza e la trasparenza nella gestione dei dati raccolti dal sistema di videosorveglianza.

ARTICOLO 17

TUTELA DEI LAVORATORI e TUTELA ALLA RISERVATEZZA

I lavoratori hanno diritto alla riservatezza e il trattamento delle loro immagini deve avvenire nel rispetto di tale diritto. L'Azienda esclude tassativamente la finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nessuna telecamera sarà infatti posizionata allo scopo esclusivo di controllo dei dipendenti e pertanto la gestione degli impianti avverrà nel rispetto delle regole del Garante e ai soli fini di sicurezza e tutela degli operatori, degli utenti nonché del patrimonio aziendale.

L'attività degli impianti di videosorveglianza non ha finalità di controllo preordinato sull'attività lavorativa dei dipendenti, intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nell'area controllata dalle telecamere.

ARTICOLO 18

INFORMATIVA

Le persone che possono essere riprese devono essere informate che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata (**Allegato B**).

Al fine di dare massima diffusione alla conoscenza da parte degli interessati delle modalità con cui il trattamento dei dati personali viene eseguito tramite l'impianto di videosorveglianza nonché di avvisare gli interessati dell'accesso ad un'area videosorveglianza, sarà predisposta ed installata apposita segnaletica (**Allegato B**) e cartellonistica con l'informativa integrale (**Allegato D**) nell'area direttamente precedente quella coperta dal raggio di azione della videocamera secondo le indicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e in generale nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa integrale (**Allegato D**) verrà pubblicata anche sul sito istituzionale dell'Azienda.



ARTICOLO 19

INOSSERVANZE E SANZIONI

La mancata osservanza del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento illecito, siano essi dipendenti o soggetti assimilati ai sensi del Codice di comportamento aziendale.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza oltre a costituire violazione disciplinare integra la fattispecie di reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).

Il trattamento dei dati personali effettuato in violazione alle disposizioni vigenti è soggetto alle sanzioni di cui al titolo III del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento dispone l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti le finalità per cui sono raccolti.

ARTICOLO 20

ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione e può essere oggetto di revisione o aggiornamento in seguito all'evoluzione della normativa vigente, nonché su iniziativa dell'amministrazione, del DPO e dei Rappresentanti sindacali.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ARTICOLO 22

ALLEGATI

Gli allegati di seguito sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

- **Allegato (A) – Documentazione tecnico-planimetrica impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati sia all'interno che all'esterno della ASL n.1 di Sassari;**
- **Allegato (B) - Segnaletica per i sistemi di videosorveglianza;**



- **Allegato (C) - Piano di gestione delle violazioni dei dati personali nel sistema di videosorveglianza (Data Breach);**
- **Allegato (D) - Informativa per il trattamento dei dati personali per le attività di videosorveglianza;**